

AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCIA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E TRATTENIMENTI

Le attività di pubblico spettacolo possono essere permanenti, in quanto si svolgono in modo imprenditoriale in strutture fisse, o temporanee quando vengono organizzate all'interno di locali o organizzate all'aperto.

Come previsto dall'art. 71 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), le licenze o le segnalazioni certificate di inizio attività sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), prevista dal combinato disposto degli artt. 19 della L. n. 241/90 e artt. 68, 69 del TULPS, possono essere presentate per manifestazioni temporanee per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti prive di strutture specificatamente allo stazionamento del pubblico e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, allegando relazione tecnica asseverata da un tecnico che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

Requisiti:

Chi richiede le autorizzazioni di pubblico spettacolo o presenta la SCIA non deve aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività previste dall'art. 11 del TULPS e non deve essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia.

Le pratiche devono essere presentate in forma telematica collegandosi al seguente link:

www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/L703

TRATTENIMENTO COMPLEMENTARE NEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 74 della legge regionale n. 6/2010 e s.m.i., l'autorizzazione amministrativa o SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande abilita, durante l'orario di apertura dell'attività, all'installazione e all'uso all'interno dei locali di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti senza ballo.

Affinché il trattenimento musicale nel pubblico esercizio (piano-bar, karaoke, suonatore singolo), sia considerato semplice trattenimento esso deve svolgersi in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto all'attività primaria della somministrazione e quindi deve rispettare i seguenti elementi:

1. I piccoli trattenimenti, le attività di concertini musicali dal vivo o tramite diffusione di musica a mezzo radio o impianti stereo, l'utilizzo di apparecchiature "Karaoke" e tutte le attività ad essi assimilabili, deve essere di accompagnamento/sottofondo ed eseguiti con carattere di temporaneità e accessorialità presso il pubblico esercizio;
2. Dette attività hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale;
3. Dette attività di trattenimento non devono essere pubblicizzate, a mezzo di giornali, manifesti, o per via telematica.
4. Per l'effettuazione e per assistere ai predetti intrattenimenti non deve essere richiesta una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso.

Qualora non vengano rispettati i suddetti elementi, occorre presentare SCIA o richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS, con modalità telematica collegandosi al seguente link:

www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/L703

NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Si configura attività di noleggio senza conducente ogni qual volta si provveda a fornire in locazione un veicolo (come definito dall'art. 84 del D.Lgs. 285/1992), ad un cliente che provvede a guidarlo personalmente.

Per intraprendere l'attività di noleggio di veicoli senza conducente è necessario, come disposto dall'art. 1 del DPR 481/2001, presentare una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), al comune dove si trova la sede legale dell'impresa, nonché ai comuni dove si trova ogni articolazione commerciale dell'impresa stessa, collegandosi al seguente portale: www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/L703
L'attività potrà essere iniziata dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della suddetta SCIA.

Requisiti necessari:

- diritti soggettivi della persona fisica o dei soci in caso di persona giuridica, previsti dall'art. 11 del R.D.

773/1931;

- disponibilità dell'area ove insisterà l'attività;

AUTORIMESSE

Si configura attività di autorimessa ogni qual volta nei locali appositamente adibiti e attrezzati vengono accolti, in temporanea custodia, dietro compenso, gli autoveicoli, le vetture, i motocicli, le biciclette, le roulotte dei clienti.

Per intraprendere l'attività di autorimessa è necessario, come disposto dall'art. 1 del DPR 480/2001, presentare una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), in forma telematica collegandosi al seguente portale: www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/L703

La presentazione della SCIA, consente di iniziare o modificare subito l'attività.

I locali devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari. Devono inoltre rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza antincendio, come da norme tecniche per le attività di autorimesse previste dal D.M. Interno 21.02.2017.

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali della persona fisica o dei soci previsti dall'art. 11 del R.D. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- destinazione d'uso commerciale della sede dell'attività oggetto della SCIA.

ASCENSORI, MONTACARICHI e PIATTAFORME

Per la messa in esercizio di ascensori, piattaforme e/o montacarichi con accesso alle persone è necessario ottenere un numero di matricola.

Il proprietario o l'amministratore condominiale di uno stabile dove viene installato l'ascensore, piattaforme e/o montacarichi, con accesso alle persone deve dare comunicazione al Comune in cui è installato l'impianto entro 10 giorni dalla data di ottenimento della valutazione positiva di conformità dell'impianto. L'ufficio provvederà all'assegnazione di un numero di matricola all'impianto.

La comunicazione dovrà essere presentata in forma telematica, collegandosi al seguente portale: www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/L703 e dovrà contenere:

- l'indirizzo dello stabile nel quale è installato l'impianto;
- la velocità, la portata, la corsa, il numero di fermate e il tipo di azionamento, il numero di fabbrica dell'ascensore;
- il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
- la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore secondo quanto previsto dall'art. 6, c 5 del DPR 162/1999;
- l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi di legge, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche all'impianto e l'accettazione all'incarico di quest'ultimo.

LOTTERIA

Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi, secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se:

- la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia;
- l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma di €. 51.645,69;
- i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.

Le modalità sono le seguenti:

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto di Varese e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione, mediante la seguente modulistica

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

N.B. L'art. 39, comma 13 quinquies, della L. n. 326 del 24.11.2003, stabilisce che, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione (al Sindaco ed al Prefetto), prevista dal regolamento di cui al d.p.r. n. 430/2001, un'ulteriore comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al fine del rilascio del nulla osta all'effettuazione delle stesse.

Requisiti:

E' consentito lo svolgimento di lotterie locali solo se promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

Il D.P.R. n. 430/2001 consente inoltre lo svolgimento, senza alcun adempimento, di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

In caso che tali iniziative si svolgano al di fuori delle manifestazioni locali sopra citate, i partiti o movimenti politici dovranno inviare apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.

PESCA DI BENEFICENZA

Per Pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.

Le modalità sono le seguenti:

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione, mediante la seguente modulistica

L'art. 39, comma 13 quinquies, della L. n. 326 del 24.11.2003, stabilisce che, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione (al Sindaco ed al Prefetto), prevista dal regolamento di cui al d.p.r. n. 430/2001, un'ulteriore comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al fine del rilascio del nulla osta all'effettuazione delle stesse.

Requisiti:

E' consentito lo svolgimento di pesche o banchi di beneficenza, solo se promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

Il D.P.R. n. 430/2001 consente anche lo svolgimento, senza alcun adempimento, di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

In caso che tali iniziative si svolgano al di fuori delle manifestazioni locali sopra citate, i partiti o movimenti politici dovranno inviare apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.

Documenti da presentare:

- nella Comunicazione, occorre indicare il numero dei biglietti che l'ente organizzatore intende emettere ed il relativo prezzo;

– è necessario allegare il regolamento della pesca in cui, oltre al numero e al prezzo dei biglietti, siano indicati: il fine per il quale si organizza la pesca, il luogo dove sono esposti i premi e il calendario di svolgimento della manifestazione;

Tombola

DESCRIZIONE

Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di € 12.911,42.

MODALITA'

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione, mediante la seguente modulistica

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

N.B. L'art. 39, comma 13 quinquies, della L. n. 326 del 24.11.2003, stabilisce che, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione (al Sindaco ed al Prefetto), prevista dal regolamento di cui al d.p.r. n. 430/2001, un'ulteriore comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al fine del rilascio del nulla osta all'effettuazione delle stesse.

REQUISITI

E' consentito lo svolgimento di tombole, solo se promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

Altresì il D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento, senza alcun adempimento, di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

In caso che tali iniziative si svolgano al di fuori delle manifestazioni locali sopra citate, i partiti o movimenti politici dovranno inviare apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.

SPETTACOLO PIROTECNICO (Fuochi d'artificio)

I fuochi d'artificio sono articoli contenenti sostanze esplosive o miscele esplosive di sostanze destinate a produrre un effetto luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno. Per svolgere la suddetta attività è necessario ottenere la licenza prevista dall'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

L'autorizzazione viene rilasciata ad un pirotecnico, cioè un imprenditore a cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico che dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S..

Occorre presentare una domanda in forma telematica, collegandosi al seguente portale: www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/L703. La licenza viene rilasciata dal Sindaco che funge da autorità locale di pubblica sicurezza.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- autorizzazione al trasporto dei fuochi, rilasciata dal Prefetto;
- copia della licenza rilasciata dal Prefetto;
- autocertificazione riguardante il posizionamento degli artifici, l'orientamento delle rampe di lancio, prevenzione incendi, tipo di esplosivo utilizzato, modalità di sparo;

- dichiarazione del perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione;
- affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dei fuochi artificiali;
- fornitura di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose;
- il possesso delle necessarie autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello sparo.